VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. Emendamenti C. 3106-A Governo 94

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione 94

Schema di decreto legislativo recante interventi di coordinamento e correttivi di disposizioni emanate in attuazione della delega fiscale. Atto n. 451 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 94

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE. Atto n. 443 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 96

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 99

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 96

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 96

5-05941 Sottanelli: Modalità applicative della Convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni 96

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 101

5-05942 Merola: Iniziative volte a ridurre l'offerta di gioco d'azzardo 96

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 103

5-05943 Centemero: Chiarimenti circa l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta alle cessioni di monete e delle relative confezioni aventi interesse collezionistico o numismatico 97

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 104

5-05944 Alifano: Criticità per gli enti locali derivanti dall'obbligo di affidare ad AMCO S.p.A. la riscossione coatta delle entrate 97

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 106

5-05945 Congedo: Effetti dell'uso di dispositivi non omologati per i pagamenti elettronici sulla tracciabilità dei pagamenti digitali 97

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 107

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 4 novembre 2026.

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale.
Emendamenti C. 3106-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 9.35 alle 9.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza del vicepresidente Stefano CANDIANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Stefano CANDIANI, *presidente*, comunica che entra a far parte della Commissione il deputato Maurizio Casasco, in sostituzione del deputato Paolo Barelli, membro del Governo.

Schema di decreto legislativo recante interventi di coordinamento e correttivi di disposizioni emanate in attuazione della delega fiscale.
Atto n. 451.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Stefano CANDIANI, *presidente*, avverte che l'atto non è corredato della prevista intesa da sancire in sede di Conferenza unificata e che, pertanto, la Commissione non potrà esprimersi prima che tale documentazione sia stata trasmessa. Ricorda poi che il termine per l'espressione del parere è fissato al 27 novembre 2026.

Saverio CONGEDO (FDI), *relatore*, nell'illustrare il provvedimento in esame, ricorda che esso consta di tre articoli e dà attuazione all'articolo 1, comma 6, della legge n. 111 del 2023 (delega per la riforma fiscale), che conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative, entro il 29 agosto 2028, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla legge.

In particolare, lo schema di decreto contiene alcuni interventi di coordinamento e aggiornamento dei testi unici volti al riordino del sistema tributario, che a decorrere dal 1° gennaio 2027 sostituiranno le disposizioni precedentemente vigenti, nonché limitati interventi su due ulteriori decreti legislativi attuativi della delega fiscale.

L'articolo 1, recante disposizioni di coordinamento normativo dei testi unici, al comma 1, apporta al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali una serie di modificazioni in prevalenza di carattere formale, consistenti nell'inserimento o rettifica di sotto-rubriche, nonché nella correzione di rinvii normativi e di refusi. Hanno invece portata innovativa la lettera *d)*, che estende la sanzione prevista dall'articolo 41-*bis* del richiamato testo unico all'ipotesi della maggiore imposta di registro liquidata dall'ufficio all'esito del controllo dell'autoliquidazione e la lettera *g)*, che circoscrive alle sole sanzioni in materia di imposizione minima globale la relativa riduzione del 50 per cento prevista, in via transitoria, dall'articolo 69-*ter*.

Il comma 2, intervenendo sul testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, differisce al 1° gennaio 2027 l'efficacia delle modifiche apportate dall'articolo 8, commi 2, 3, 4, lettera *b)*, e 5, a disposizioni sanzionatorie contenute in fonti esterne ai testi unici, allineandone la decorrenza a quella del nuovo quadro sanzionatorio.

L'articolo 1, comma 3, introduce delle modifiche di carattere formale alla sotto-rubrica dell'articolo 52 del testo unico dei tributi erariali minori, concernente la misura del canone Rai, eliminando il riferimento alla disposizione che riconosceva la misura del canone ridotta a 70 euro, in

luogo di quella ordinaria pari a 90 euro, per il solo anno solare 2024.

L'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto legislativo introduce una serie di modifiche al testo unico della giustizia tributaria, volte a integrare la sotto-rubrica di alcuni articoli, a specificare l'ambito applicativo di talune disposizioni e a introdurre disposizioni di coordinamento normativo.

L'articolo 1, comma 5, lettere *a), b), c), d)* ed *e)*, introduce delle modifiche di coordinamento normativo alle disposizioni del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, al fine di tener conto: delle modifiche alle disposizioni del codice civile in materia di sistemi di amministrazione e controllo, nell'ambito della disciplina delle compensazioni dei crediti d'imposta; dell'applicazione delle ritenute d'acconto, a titolo d'imposta, sugli utili percepiti da persone fisiche su partecipazioni qualificate e non qualificate detenute fuori dall'attività d'impresa; delle disposizioni di interpretazione autentica ivi incluse nel testo unico; della non appartenenza del Regno Unito all'Unione europea, ai fini dell'individuazione delle fattispecie di esenzione da ritenuta, a titolo d'imposta, per gli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri UE.

L'articolo 1, comma 6, introduce modifiche di coordinamento al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti. In particolare, la lettera *a)* aggiorna, nell'ambito delle disposizioni relative alle procedure di controllo sulle autoliquidazioni, il riferimento al testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, con riguardo ai termini di decadenza, e al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, con riguardo alla sanzione amministrativa applicabile ai maggiori tributi dovuti; la lettera *b)* sopprime la disposizione sulla riduzione a un terzo della sanzione amministrativa in caso di pagamento tempestivo, poiché ricollocata all'articolo 41-*bis* del testo unico da ultimo menzionato.

L'articolo 1, comma 7, introduce disposizioni di coordinamento al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto. In particolare, viene disposta l'abrogazione della disposizione, applicabile dal 1° gennaio 2027, relativa all'assolvimento degli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi mediante sistemi evoluti di incasso, poiché riproduttiva di una disciplina già abrogata a legislazione vigente a partire dal 18 dicembre 2025, nonché della disposizione sulle semplificazioni amministrative e contabili, già riprodotta nell'ambito del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.

Il successivo comma 8 apporta modifiche di coordinamento al testo unico in materia di imposte sui redditi.

L'articolo 1, comma 9, interviene sul testo unico in materia di adempimenti e accertamento con modifiche di coordinamento, rese necessarie anche alla luce delle modifiche sopravvenute alla normativa successivamente all'entrata in vigore del predetto testo unico.

L'articolo 1, comma 10, dispone una modifica di coordinamento dei vari testi unici in materia fiscale con il testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, in quanto emanato successivamente agli altri.

L'articolo 2, comma 1, reca una serie di modifiche formali e di coordinamento al richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.

L'articolo 2, comma 2, reca una modifica di carattere formale all'articolo 4 del decreto legislativo n. 147 del 2026, in materia di estensione ai tributi delle regioni e degli enti locali di taluni istituti previsti dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Il comma 3 corregge un riferimento normativo contenuto nell'articolo 28 del decreto legislativo n. 148 del 2026, concernente talune cause di esclusione dal concordato preventivo biennale.

L'articolo 3 dispone, infine, che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Stefano CANDIANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito

dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE.
Atto n. 443.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 7 ottobre 2026.

Stefano CANDIANI, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Centemero, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni, che illustra *(vedi allegato 1)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni testé formulata.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza del vicepresidente Stefano CANDIANI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano CANDIANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05941 Sottanelli: Modalità applicative della Convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni.

Giulio Cesare SOTTANELLI (AZ-PER-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Giulio Cesare SOTTANELLI (AZ-PER-RE), pur rilevando la sostanziale correttezza della ricostruzione fornita dalla rappresentante del Governo, lamenta che, alla luce delle problematiche segnalate dai cittadini italiani titolari di pensioni erogate dalla Germania, sembra che l'Amministrazione finanziaria non abbia emanato adeguate indicazioni di prassi o che, perlomeno, gli uffici territoriali non ne siano conoscenza. Auspica quindi che sia al più presto emanata una circolare con la quale si possa fare chiarezza sulla questione sollevata.

5-05942 Merola: Iniziative volte a ridurre l'offerta di gioco d'azzardo.

Virginio MEROLA (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Stefano VACCARI (PD-IDP), replicando, in qualità di cofirmatario, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dall'Esecutivo, da cui si attendeva elementi informativi più tecnici e circostanziati.

Ricorda che il disegno di legge di bilancio, appena presentato dal Governo alla

Camera, prevede di ottenere maggiori incassi dal settore dei giochi, circostanza che si tradurrebbe in un vero e proprio prelievo a carico dei cittadini, allo scopo di reperire risorse, peraltro destinate a finanziare misure non condivisibili.

Sottolinea inoltre come la delega per la riforma del gioco fisico sia scaduta nel mese di agosto 2026, senza che il Governo abbia provveduto alla sua attuazione; l'insieme di misure adottate dall'Esecutivo nel settore di giochi, tra cui anche il « saldo e stralcio » in favore dei concessionari, l'aumento del PREU e la previsione di ulteriori forme di lotteria istantanea, sembrano dei tentativi maldestri di ovviare alla mancata implementazione della delega fiscale.

Rammenta infine che in Italia vi è un'enorme offerta nel settore del gioco d'azzardo e che, di conseguenza, circa un milione e mezzo di italiani sono colpiti da forme di dipendenza. A parere del suo gruppo, in luogo di aumentare l'offerta occorrerebbe piuttosto innalzare gli *standard* di legalità per gli operatori e mettere al centro la salute dei cittadini.

5-05943 Centemero: Chiarimenti circa l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta alle cessioni di monete e delle relative confezioni aventi interesse collezionistico o numismatico.

Andrea BARABOTTI (LEGA) illustra, in qualità di cofirmatario, l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Andrea BARABOTTI (LEGA) si dichiara soddisfatto della risposta della rappresentante dell'Esecutivo, evidenziando come essa venga incontro alle istanze dei collezionisti italiani, così come alle richieste del suo gruppo, che per primo ha sollevato la questione.

5-05944 Alifano: Criticità per gli enti locali derivanti dall'obbligo di affidare ad AMCO S.p.A. la riscossione coatta delle entrate.

Enrica ALIFANO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Enrica ALIFANO (M5S) si dichiara non soddisfatta dalla risposta fornita dalla rappresentante del Governo, la quale ha sì prospettato l'emanazione di provvedimenti futuri, ma non ha fornito elementi utili per risolvere i problemi attuali degli enti territoriali obbligati ad avvalersi di AMCO.

Sotto un primo aspetto, ritiene che la soglia del 35 per cento sia attualmente troppo rigida, poiché non prende in considerazione le differenze reddituali e anagrafiche degli enti territoriali coinvolti nell'operazione di affidamento ad AMCO.

Inoltre, ritiene che vi siano profili problematici anche in relazione alla riservatezza, in quanto AMCO è autorizzata ad avvalersi di operatori qualificati per lo svolgimento della propria attività; operatori che, di conseguenza, hanno accesso a banche dati contenenti informazioni personali dei contribuenti.

Ritiene inoltre che vi siano criticità nella durata della misura, che prevede l'affidamento delle funzioni di riscossione ad AMCO per cinque anni, prorogabili per altri cinque. Un così lungo periodo di tempo, a suo avviso, rischia di mettere in serio pericolo l'autonomia organizzativa degli enti coinvolti.

Esprime infine stupore per il varo di una tale misura da parte di una maggioranza di cui fa parte anche la Lega, forza politica che alle esigenze delle autonomie territoriali dovrebbe essere particolarmente sensibile.

5-05945 Congedo: Effetti dell'uso di dispositivi non omologati per i pagamenti elettronici sulla tracciabilità dei pagamenti digitali.

Saverio CONGEDO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Saverio CONGEDO (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta dell'Esecutivo.

Stefano CANDIANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE. Atto n. 443.

PARERE APPROVATO

La VI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE (Atto n. 443),

premesso che:

l'articolo 9 dello schema di decreto modifica la disciplina in materia di vigilanza sul gruppo contenuta nel titolo XV del Codice delle assicurazioni private – CAP, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, disponendo, tra l'altro, in ordine alle metodologie di calcolo della solvibilità di gruppo;

il nuovo articolo 47-*quinquiesdecies* del CAP, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera *ff)*, dello schema di decreto, recepisce l'articolo 29-*quater* della direttiva 2009/138/CE (cosiddetta *Solvency II*), stabilendo anzitutto, al comma 1, che l'impresa classificata come piccola e non complessa può avvalersi di tutte le misure di proporzionalità; al comma 2 è quindi prevista, tramite un automatismo, una deroga a tale principio, disponendo che l'IVASS richieda all'impresa di astenersi dall'applicazione di una o più misure qualora accerti la ricorrenza di specifiche condizioni;

il nuovo articolo 191-*ter* del CAP, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, dello schema di decreto, recepisce l'articolo 144-*ter* della direttiva *Solvency II*, attribuendo all'IVASS poteri di intervento per porre rimedio a vulnerabilità concernenti la liquidità in circostanze eccezionali, consentendo in particolare all'Istituto di adottare provvedimenti specifici, tra cui la limitazione o sospensione delle distribuzioni di dividendi e degli altri pagamenti ad azionisti e creditori; tuttavia la norma pone, unicamente nel caso di sospensione dei diritti di riscatto, un limite di tre mesi;

l'articolo 9, comma 1, lettera *n)*, numero 1.1), dello schema di decreto modifica l'articolo 216-*quinquies*, comma 2, del CAP, il quale individua gli elementi che compongono il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato minimo; il citato numero 1.1), in particolare, modifica la lettera *a)* del comma 2, allo scopo di fare riferimento al Requisito Patrimoniale Minimo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, oltre che a quello dell'impresa controllante,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 9, comma 1, lettera *q)*, capoverso articolo 216-*sexies*.1 dello schema di decreto in esame, prevedendo:

i) al comma 4, alinea, che, qualora spetti all'IVASS determinare la quota pro-

porzionale detenuta nelle imprese controllate o partecipate, valevole per il calcolo della solvibilità di gruppo, ciò avvenga fermo restando quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 216-*sexies*.1;

ii) che, nelle ipotesi di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma 4, rispettivamente riguardanti la valutazione sull'esercizio di un'influenza notevole e di un'influenza dominante tra società del gruppo, le decisioni dell'IVASS debbano rispondere a un giudizio della stessa Autorità, diverso da quello del soggetto tenuto a effettuare il calcolo della solvibilità di gruppo;

b) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 3, comma 1, lettera *ff)*, capoverso articolo 47-*quinquiesdecies*, dello schema di decreto in esame, allo scopo di rendere discrezionale, e non dunque automatico, l'intervento dell'IVASS volto a chiedere all'impresa assicurativa di astenersi dall'applicare le misure di proporzionalità, introducendo tra l'altro un obbligo espresso di motivazione scritta, riferita alle specifiche preoccupazioni sul profilo di rischio dell'impresa medesima, così da recepire con maggiore precisione il dettato dell'articolo 29-*quater* della direttiva *Solvency II*, come modificata dalla direttiva (UE) 2025/2;

c) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, capoverso articolo 191-*ter*, dello schema di decreto in esame, stabilendo un limite di durata di tre mesi per tutti i provvedimenti adottabili dell'IVASS nei confronti delle imprese, ove i rischi di liquidità rappresentino una minaccia imminente per la tutela dei contraenti o per la stabilità del sistema, con possibilità di rinnovo degli stessi provvedimenti solo qualora persistano le ragioni che ne hanno giustificato l'adozione, con conseguente obbligo di cessazione quando tali ragioni vengano meno, in coerenza con il dettato dell'articolo 144-*ter* della direttiva *Solvency II*, come modificata dalla direttiva (UE) 2025/2;

d) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 9, comma 1, lettera *n)*, numero 1.1), dello schema di decreto in esame, incidendo sull'articolo 216-*quinquies*, comma 2, del CAP, al fine di sostituire la parola « controllante » con la parola « partecipante », onde assicurare la piena coerenza della normativa nazionale con l'articolo 230, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva *Solvency II*.

ALLEGATO 2

5-05941 Sottanelli: Modalità applicative della Convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alla vigente convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, ratificata il 18 ottobre 1989.

In particolare, il punto 14, lettera *e)* del Protocollo allegato alla Convenzione, nel prevedere la tassazione in Italia – quale Stato di residenza – delle pensioni percepite da cittadini italiani ivi residenti ed erogate in base alla legislazione tedesca sulla sicurezza sociale, chiarisce che l'imposta in Italia può essere prelevata soltanto sull'ammontare che sarebbe imponibile secondo il diritto tributario tedesco.

A questi fini, le autorità fiscali italiana e tedesca hanno concordato il rilascio, da parte dei competenti uffici tributari tedeschi (*Finanzamt Neubrandeburg*), di un apposito certificato che attesti la quota di pensione esente secondo la legislazione tedesca e che, debitamente esibito dal contribuente alle autorità fiscali italiane, aiuti queste ultime a determinare correttamente l'imposta effettivamente prelevabile.

Ciò nondimeno, numerosi percettori di pensioni tedesche residenti in Italia avrebbero incontrato difficoltà e disomogeneità nel calcolo dell'imposta poiché gli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate continuerebbero ad assoggettare a tassazione l'intero importo della pensione percepita.

Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede di conoscere quali azioni si intendano intraprendere affinché vengano emanate precise istruzioni operative volte a evitare le doppie imposizioni.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente rammentare che l'articolo 18 della Convenzione tra Italia e Germania prevede, come regola generale, la tassazione esclusiva dei redditi da pensione, corrisposti a fronte della prestazione di un'attività di lavoro dipendente nel settore privato, nello Stato di residenza del beneficiario dei medesimi trattamenti.

Il successivo articolo 19 prevede, ai paragrafi 2 e 4, le eccezioni alla suddetta regola. Nello specifico e per quanto qui di più diretto interesse, il paragrafo 4 dispone che nell'ipotesi in cui il trattamento pensionistico di « sicurezza sociale » venga corrisposto a un residente in Italia con cittadinanza del nostro Paese, si applica il regime di imposizione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente. Inoltre, laddove il beneficiario della pensione sia stato precedentemente residente in Germania, il paragrafo 14, lettera *e)*, sub *a)*, del Protocollo aggiuntivo della Convenzione, prevede che l'imposta italiana « è prelevata soltanto » sull'ammontare che sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca.

Come chiarito con la risposta a interpello n. 164 del 2026, l'accordo amichevole tra Italia e Germania, stipulato al termine della procedura prevista dall'articolo 26, paragrafo 3, della convenzione (rubricato « Procedura amichevole »), avente efficacia dal 1° gennaio 2025 (cfr. paragrafo 5 dello stesso accordo), prevede che l'ufficio delle imposte di Neubrandenburg in Germania rilasci una certificazione « a valenza unica » (« *one time certificate* ») contenente l'indicazione della quota della pensione di sicurezza sociale che risulta esente in base alla vigente legislazione tedesca, di cui al citato paragrafo 14, lettera *e)*, sub *a)*, della Convenzione.

Il Modello di certificazione è allegato al suddetto accordo amichevole e indica, tra l'altro, che « la presente certificazione può

essere presentata alle autorità fiscali italiane ».

Ciò premesso, in base alle richiamate disposizioni convenzionali e all'accordo amichevole sopra citato – e come chiarito dall'Agenzia delle entrate in occasione della risposta all'interpello n. 164 del 24 agosto 2026 – la quota di pensione di sicurezza sociale percepita nell'anno d'imposta 2025 e certificata come esente da imposizione in Germania dal competente ufficio di Neubrandenburg, erogata a beneficiari di trattamenti pensionistici in possesso della cittadinanza italiana e residenti nel nostro Paese, che prima di trasferire la propria residenza in Italia sono stati fiscalmente residenti in Germania, non è soggetta alla potestà impositiva italiana.

Inoltre, si fa presente che, sulla base di quanto indicato dal Modello certificativo, al fine di attestare la sussistenza dei requisiti previsti per fruire della disposizione di favore, di stampo convenzionale, è possibile presentare la certificazione ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria in materia di controllo, i quali, sulla base del testo normativo, possono, se del caso, verificare la sussistenza dell'ulteriore requisito della residenza fiscale in Germania prima del rimpatrio in Italia.

Resta inteso, in ogni caso, che l'Agenzia delle entrate vigilerà sul corretto operato delle strutture territoriali al fine di garantire l'uniformità dei controlli anche con riferimento alle fattispecie in questione.

Da ultimo, si precisa che è attualmente in corso – e in fase avanzata – un negoziato tra l'Italia e la Germania, che si prefigge di rivedere le disposizioni convenzionali vigenti in materia di trattamento fiscale delle pensioni anche al fine di garantire una maggiore chiarezza e certezza giuridica per il contribuente e per le amministrazioni fiscali.

ALLEGATO 3

5-05942 Merola: Iniziative volte a ridurre l'offerta di gioco d'azzardo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel sottolineare un presunto squilibrio tra la crescita del mercato del gioco e le esigenze di tutela sociale e della salute, richiamano in premessa i dati contenuti nel Bollettino statistico trimestrale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che evidenzierebbero l'incremento della raccolta e della spesa dei giocatori nel primo trimestre 2026 rispetto al corrispondente periodo del 2025 e, dunque, un crescente impatto economico del gioco sui bilanci delle famiglie, ciò a fronte di un aumento proporzionalmente più contenuto delle entrate erariali.

Tenuto conto che, con la determinazione direttoriale n. 624473 del 21 settembre 2026, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha autorizzato sei nuove lotterie nazionali a estrazione istantanea con partecipazione a distanza, determinando un ulteriore ampliamento dell'offerta di gioco online, gli Interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intendano assumere per ridurre l'offerta di gioco d'azzardo, anche con finalità di prevenzione e di tutela delle famiglie, a partire dalla revoca dell'autorizzazione delle nuove lotterie online.

Al riguardo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli rappresenta quanto segue.

La concessione relativa a tale categoria di giochi attribuisce al concessionario la facoltà di individuare le lotterie da indire, nel rispetto del limite previsto dalla normativa vigente, in base al quale il *payout* complessivo, ossia la percentuale della raccolta restituita in vincite, non può eccedere il 75 per cento della raccolta stessa.

Al di fuori di tale parametro, nonché del rispetto delle disposizioni generali poste a tutela dell'ordine pubblico e del buon costume, conseguentemente l'Agenzia non ha strumenti per revocare le lotterie già autorizzate, pena il risarcimento di danni.

Tanto premesso, è opportuno rappresentare l'incidenza del comparto delle lotterie con partecipazione a distanza rispetto al complessivo mercato dei giochi pubblici.

I dati dei primi nove mesi del 2026 evidenziano una raccolta di 308 milioni di euro che, seppur incrementata rispetto a quella del medesimo periodo dell'anno precedente, continua a essere poco significativa rispetto al totale generale della raccolta di gioco pari a euro 127,8 miliardi, per un peso percentuale di tali lotterie pari allo 0,24 per cento.

Nel medesimo periodo la spesa effettiva per le lotterie in questione è pari a circa 56 milioni di euro, rispetto alla spesa complessiva di 15,6 miliardi, attestandosi intorno al 0,35 per cento del totale.

La spesa effettiva per le lotterie, sebbene aumentata rispetto all'anno precedente del 16 per cento, è dunque proporzionalmente inferiore rispetto all'aumento della raccolta, attestatasi al 24 per cento.

All'interno del comparto delle lotterie istantanee, inoltre, le cosiddette lotterie Multiprice – caratterizzate dalla medesima struttura premi e da differenti livelli di prezzo – rappresentano circa lo 0,81 per cento del comparto stesso. Tali lotterie presentano, peraltro, caratteristiche che consentono di prevenire le dipendenze, offrendo modalità di partecipazione anche per importi particolarmente contenuti, a partire da 0,10 euro, contribuendo così a limitare il rischio di una spesa eccessiva.

ALLEGATO 4

5-05943 Centemero: Chiarimenti circa l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta alle cessioni di monete e delle relative confezioni aventi interesse collezionistico o numismatico.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 95 del 2025 che ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2025, una nuova aliquota IVA del 5 per cento per le cessioni e le importazioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, specificando che tra gli oggetti da collezione, ai fini dell'applicazione dell'IVA con aliquota ridotta, rientrano le collezioni e gli esemplari per collezioni aventi interesse numismatico.

Gli Interroganti, nel rappresentare che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato commercializza monete moderne da collezione o di interesse numismatico, emesse in confezioni dedicate e sigillate, concepite e poste in vendita come un prodotto unitario, evidenziano che, ai fini dell'applicazione dell'IVA, l'eventuale separazione tra la moneta e la relativa confezione, potrebbe determinare l'assoggettamento delle due componenti ad aliquote differenti con conseguenti incertezze applicative e disparità di trattamento.

Tanto premesso, gli Onorevoli chiedono di sapere « se (si) intenda(no) adottare iniziative anche di carattere normativo, volte a chiarire che alle cessioni di monete aventi interesse collezionistico o numismatico, commercializzate unitamente alle confezioni appositamente realizzate, si applichi l'aliquota IVA del 5 per cento all'intero corrispettivo dell'operazione ».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova anzitutto rammentare che l'IVA è un'imposta armonizzata ed eventuali modifiche devono essere in linea con la disciplina unionale. La direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2022/542, consente agli Stati membri di applicare aliquote ridotte alle categorie di beni e servizi indicate nell'Allegato III e, in particolare, al numero 26), alle cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato individuati nell'Allegato IX della medesima direttiva. In dettaglio, la Parte B dell'Allegato IX della direttiva include: « collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico (codice NC 9705 00 00) ». Sulla base della disciplina europea, quindi, l'applicazione dell'aliquota ridotta non si fonda sulla circostanza che il bene sia una moneta in quanto tale, bensì sul fatto che esso costituisca un oggetto da collezione avente interesse numismatico, ai sensi della classificazione doganale.

A livello nazionale, in linea con la disciplina europea, il citato articolo 9 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 prevede l'applicazione di una aliquota IVA del 5 per cento per le cessioni e le importazioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, ai sensi del numero 1-*novies)* nella Tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Ciò premesso, la cessione di monete moderne da collezione di interesse numismatico, emesse dalle Zecche e dalle Banche Centrali in confezioni dedicate, può essere ricondotta alla categoria TARIC 9705-39-00, avendo come funzione essenziale quella di collezionismo numismatico. In tali casi, infatti, la moneta da collezione di interesse numismatico e la relativa confezione sono concepite, presentate e commercializzate come un prodotto unitario desti-

nato al mercato collezionistico e la confezione assolve, essenzialmente, alla funzione di garantirne la conservazione, l'autenticità, l'integrità e la valorizzazione numismatica. In tale prospettiva, nel presupposto che la confezione non assuma autonoma rilevanza economica rispetto al bene principale, rappresentato dalla moneta da collezione, concorrendo, invece, alla sua presentazione e fruizione sul mercato di riferimento, il trattamento IVA dell'intera operazione, in virtù del principio di accessorietà di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, segue quello applicabile al bene principale.

Resta fermo che la verifica dei presupposti per l'applicazione della disciplina IVA deve essere effettuata caso per caso, in relazione alle caratteristiche specifiche della fattispecie concreta.

ALLEGATO 5

5-05944 Alifano: Criticità per gli enti locali derivanti dall'obbligo di affidare ad AMCO S.p.A. la riscossione coatta delle entrate.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli colleghi, preliminarmente occorre richiamare l'attenzione sulla circostanza che AMCO (*Asset management company* S.p.A.) svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio delle attività di riscossione, avvalendosi di operatori qualificati, selezionati mediante procedure competitive e in possesso di specifici requisiti patrimoniali, organizzativi e professionali.

Il ricorso a concessionari privati per la riscossione delle entrate degli enti locali non costituisce un elemento di novità nell'ordinamento, essendo già contemplata dall'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

La costituzione di patrimoni destinati risponde a esigenze di separazione patrimoniale e contabile delle diverse attività affidate ad AMCO, nonché di tutela e tracciabilità dei flussi finanziari, senza incidere sulla titolarità dei crediti, che rimane in capo agli enti locali.

L'affidamento riguarda esclusivamente la riscossione coattiva e non modifica le competenze degli enti locali in materia di determinazione e accertamento delle proprie entrate, né le tutele e le facoltà di opposizione riconosciute ai contribuenti dalla normativa vigente.

Passando al merito del quesito, si deve evidenziare che la disposizione cui fa riferimento l'onorevole interrogante è diretta proprio ad intervenire in aiuto degli enti locali in difficoltà con la gestione in autonomia della riscossione.

In tale contesto, AMCO fornisce supporto agli enti che non riescono a recuperare con altre forme organizzative somme derivanti da tributi ed entrate patrimoniali, entro la soglia stabilita dalla legge.

Tale attività di AMCO è, quindi, diretta ad efficientare la riscossione e a recuperare risorse finanziare da destinare alla comunità locale e a superare le difficoltà storico strutturali cui fa riferimento anche l'odierna interrogante.

A tal ultimo riguardo, preme evidenziare che l'individuazione della soglia dei residui attivi al di sotto della quale è obbligatorio l'affidamento ad AMCO è aggiornata triennalmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (articolo 2, comma 2-*ter* del decreto-legge n. 193 del 2016, n. 193).

Ugualmente, sempre con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato annualmente, anche questo previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati gli enti locali tenuti ad affidare la riscossione coattiva delle entrate tributarie.

Sulla materia è assicurato, quindi, il confronto, il raccordo e la cooperazione tra le amministrazioni centrali dello Stato e gli enti locali.

ALLEGATO 6

5-05945 Congedo: Effetti dell'uso di dispositivi non omologati per i pagamenti elettronici sulla tracciabilità dei pagamenti digitali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano la crescente diffusione dei cosiddetti « velocizzatori », dispositivi che intervengono, direttamente o indirettamente, nella procedura web gratuita messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi da parte degli esercenti.

Tali dispositivi, intervenendo nella gestione del flusso fiscale, rischierebbero tuttavia di compromettere la tracciabilità delle operazioni, riducendo l'efficacia dei controlli fiscali e vanificando i benefici dell'obbligo di allineamento tra Pos e registratori telematici.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere se il Ministro dell'economia e delle finanze « intenda confermare quanto esposto in premessa, considerato che la richiamata misura sta portando a risultati significativi nella lotta all'evasione fiscale grazie alla tracciabilità digitale dei pagamenti ».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi è disciplinato dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. La citata disposizione stabilisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici idonei a garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, demandando a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle relative regole tecniche.

Ciò premesso, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e con i successivi provvedimenti di modifica, sono stati disciplinati due strumenti per l'assolvimento dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi: il « Registratore Telematico », a oggi utilizzato da circa il 95 per cento degli esercenti, e la procedura web denominata « Documento Commerciale Online », utilizzata dal restante 5 per cento.

La suddetta procedura web è resa gratuitamente disponibile agli esercenti dall'Agenzia delle entrate nell'area riservata del portale « Fatture e Corrispettivi », accessibile mediante SPID, CIE, CNS o credenziali Entratel/Fisconline.

A differenza del « Registratore Telematico », che memorizza i dati dei corrispettivi in una memoria fisica del dispositivo anche in assenza di connessione e provvede successivamente, entro il termine normativamente previsto, all'elaborazione e alla trasmissione all'Agenzia delle entrate di un file contenente i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati, la procedura web permette di generare il documento commerciale e di registrare contestualmente negli archivi dell'Amministrazione finanziaria i dati di dettaglio della singola operazione di cessione del bene o della prestazione di servizio.

Trattandosi di una procedura web gratuita realizzata e messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate, quest'ultima non ha mai pubblicato le specifiche tecniche per consentire ai produttori di *software* di realizzare applicazioni che interagiscano con tale procedura e, conseguentemente, non ha mai autorizzato i cosiddetti « velocizzatori ». Tali applicativi « mascherano » l'interazione con la procedura web « Documento Commerciale Online » dell'Agenzia, consentendo la generazione e l'emissione dei documenti commerciali mediante un'interfaccia diversa da quella resa disponibile dall'Agenzia stessa. Peraltro, ogni qual volta

l'Agenzia modifica la propria procedura, questi applicativi si bloccano, esponendo l'esercente al rischio di violazione degli obblighi di certificazione fiscale.

Tanto considerato, a seguito di alcune segnalazioni, l'Agenzia delle entrate non solo si è attivata per sensibilizzare gli esercenti a non utilizzare tali applicativi, ma ha individuato soluzioni tecniche, attualmente in fase di sperimentazione, idonee ad intercettare e inibire l'utilizzo dei « velocizzatori ».